

m. d. g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 4462		
28 DIC 2011		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

CONVENZIONE FRA

TRIBUNALE DI BOLOGNA -

COMUNE DI BOLOGNA - Dipartimento Bilancio – Settore Gare -

e

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - ONLUS

Il Tribunale di Bologna P.IVA C/F 80079510378 rappresentato dal Dott. Francesco Scutellari, in qualità di Presidente del Tribunale di Bologna, nato a Ferrara il 16/02/1941, domiciliato per la carica in via D'Azeglio, 38 - Bologna, presso la sede del Tribunale di Bologna, di seguito chiamata Amministrazione

il Comune di Bologna C.F. P.IVA 01232710374 rappresentato dal Direttore del Settore Gare, Dott.ssa Patrizia Bartolini nata a Bologna il 19/1/1955, domiciliata per la carica a Bologna - P.zza Liber Paradisus 10 – presso la sede dell'Amministrazione Comunale e a ciò autorizzata con atto P.G. n° 255486/2011 del 31/10/2011

e

l'Associazione AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - ONLUS che in seguito sarà chiamata Associazione (codice fiscale 92026020377), con sede legale in Bologna, via della Beverara 6, iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato in data 29.01.1993, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, n.155, e iscritta altresì al Registro Regionale delle persone Giuridiche, con conseguente attribuzione del riconoscimento di personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n° 361/200 e degli altri articoli 3 e 4 della L.R. n° 37/2001, rappresentata da CAVALLARI SECONDO, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione stessa

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART.1

Finalità della presente convenzione è la realizzazione di un intervento volontario presso gli uffici del Tribunale di Bologna, siti presso Palazzo Legnani Pizzardi, via D'Azeglio, 38, volto a garantire, secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza, un servizio di informazione e assistenza guidata all'utenza per facilitare l'accesso ai locali ed ai servizi, per il periodo dall'1/1/2012 al 31/12/2012.

ART.2

L'intervento volontario di cui al precedente Art. 1 consiste nel servizio di informazioni di carattere generico, quali orario di apertura degli Uffici, dislocazione degli Uffici interni, assistenza guidata all'utenza per facilitarne l'accesso ai locali ed ai servizi; qualora dovesse rendersi necessario, e solo previo accordo fra il responsabile AUSER e l'ufficio richiedente, potranno essere oggetto di tale intervento volontario anche il ricevimento e smistamento delle telefonate e l'attività ausiliaria a supporto della gestione anche informatica dei fascicoli. Gli interventi si svolgeranno con l'articolazione oraria concordata fra il responsabile AUSER e il referente per il Tribunale di Bologna, funzionale alle esigenze degli uffici e tenuto conto anche delle esigenze di vigilanza del cortile interno antistante l'ingresso della Sezione GIP e del tribunale di Sorveglianza, posto nel medesimo stabile, per un numero di ore non superiore a 8.500 per il periodo 1/1/2012 - 31/12/2012.

ART.3

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art.1 sono tutti volontari iscritti all'AUSER.

ART. 4

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Associazione si impegna inoltre ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto del disposto della D.Lgs 196/03 a tutela della privacy dei cittadini.

ART.5

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto disposto dall'art.4 della legge 11.08.1991 , n. 266.

ART.6

L'Amministrazione designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui l'Amministrazione è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 196/03.

Il titolare è tenuto ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 del d.lgs. 196/03 con atto unilaterale che il responsabile si impegna a rispettare, salvo la possibilità di recedere dalla presente nomina, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti e le istruzioni comportino l'espletamento di attività non pattuite nella presente convenzione o, comunque, comportino l'espletamento di attività che sarebbero di diretta competenza del titolare del trattamento.

ART. 7

All'Associazione è riconosciuto un rimborso orario comprendente:

- **una quota parte delle spese generali** di funzionamento dell'Associazione, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato (per spese generali si intendono ad es. le spese ordinarie d'ufficio, le spese del personale dipendente, gli affitti dei locali, le spese di promozione etc.);
- **le spese sostenute dai volontari** per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- **le spese assicurative** per i volontari così come previsto dall'articolo 4 della Legge n. 266/91.

Tale rimborso prevede un importo per il periodo interessato 01/01/2012 – 31/12/2012 non superiore a Euro 32.895,00 (trentaduemilaottocentotantacinque/00).

Il rimborso avverrà mensilmente e saranno corrisposte ad Auser le ore effettuate nel mese.

Qualora nel periodo indicato dal 01/01/2012 al 31/12/2012 venissero superate le ore pari a 8.500, ad Auser nulla sarà riconosciuto se non precedentemente autorizzato dal Comune di Bologna.

La documentazione giustificativa delle predette spese sarà a disposizione dell'Amministrazione, per le opportune verifiche, presso la Sede Auser in via della Beverara 6.

Tale rimborso sarà erogato dal Comune di Bologna sulla base delle note presentate da parte dell'Associazione e corredate dal riepilogo mensile delle ore effettuate, preventivamente inviato al Tribunale per il benessere al pagamento.

Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della nota, debitamente corredata dal predetto riepilogo vistato e avverrà tramite bonifico sul c/c bancario n. 101029508 – UNICREDIT BANCA SPA filiale di Castello di Serravalle, via Marconi, 44 Castello di Serravalle, intestato ad Auser Bologna.

ART. 8

Le parti, per provate inadempienze, possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni.

ART.9

La presente convenzione firmata, in triplice originale per i tre soggetti coinvolti nella stessa, ha validità a partire dal 01/01/2012e fino al 31/12/2012, ed è esente da bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Scutellari



IL DIRETTORE DEL SETTORE GARE DEL COMUNE DI BOLOGNA

Dott. ssa Patrizia Bartolini



IL PRESIDENTE PRO TEMPORE AUSER

Secondo Cavallari



Bologna